



Ufficio Registro delle Imprese

Prov. n. 1 del 20/07/2016

OGGETTO: Cancelazione d'ufficio dal Registro Imprese di società di capitali in liquidazione ai sensi dell'art. 2490 ultimo comma c.c.

IL CONSERVATORE

- Visto l'art. 2188 del cod. civ. che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;
- Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 che disciplina il registro delle Imprese, e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581;
- Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Visto il D.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 che ha riformato il diritto societario e, in particolare, l'art. 2490 cod. civ., che all'ultimo comma dispone: " Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495";
- Rilevato che tale norma si inquadra tra gli strumenti atti a consentire la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di società presumibilmente non più esistenti;
- Ravvisata la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del registro imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;
- Preso atto della necessità di un provvedimento di cancellazione del giudice del Registro imprese;
- Considerata la necessità di comunicare alle società e ai liquidatori l'avvio del procedimento di cancellazione;
- Considerato altresì che la maggioranza delle società interessate non ha mai comunicato al registro imprese la propria PEC e comunque, anche in caso di comunicazione, la PEC risulta ormai revocata e che la modalità di notificazione ordinaria tramite raccomandata, oltre che gravosa, risulterebbe priva di effetti per irreperibilità presso la sede legale e presso la residenza dei liquidatori risultante in visura;
- Visto l'art. 8 della legge 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";



- Ritenuto che la norma appena citata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, qualora "il numero dei destinatari" renda la notificazione personale particolarmente gravosa;
- Considerato che anche il provvedimento finale - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - potrà essere analogamente emanato dal giudice del registro delle imprese in via cumulativa, con provvedimento avente contenuto identico e una pluralità di destinatari;
- Considerato inoltre che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata a.r., non trova giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere - e che tali costi, essendo relativi ai cd. "consumi intermedi", sono soggetti ai vincoli imposti dalle vigenti disposizioni taglia-spese (in particolare l'art. 8, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 e l'art. 50, comma 3, del D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, che impone alle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 2014, su base annua, un'ulteriore riduzione dei consumi intermedi nella misura del 5% della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2010);
- Valutato che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento, possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ;
- Vista la legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale;
- Valutato di conseguenza che la pubblicazione on line nell'albo camerale e nella sezione 'Registro Imprese' del sito internet della Camera di Commercio di Perugia, della comunicazione di avvio del procedimento per trenta giorni, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca pertanto nel caso di specie valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990;
- Considerato infine che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema;

d i s p o n e

- 1) che le comunicazioni di avvio del procedimento relativo alla cancellazione d'ufficio di società di capitali ai sensi dell'art. 2490 ultimo comma cod. civ. avvengano mediante pubblicazione per trenta giorni nell'albo camerale on line e nella sezione 'Registro Imprese' del sito



Camera di Commercio
Perugia

internet della Camera di Commercio di Perugia, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge 241/1990;

- 2) che con le stesse modalità venga pubblicato in allegato anche l'elenco delle imprese destinatarie della comunicazione.

IL CONSERVATORE

Dr. Mario Pera

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.